

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.539

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante individuazione ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato  
(539)

*(articolo 1, commi 67 e 73, della legge 6 novembre 2012, n. 190)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 29 gennaio 2013*

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI INCARICHI CHE COMPORTANO L'OBBLIGATORIO COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E MILITARI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 66 E 67, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 76 della Costituzione;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, i commi 66 e 67 dell'articolo 1;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e in particolare l'articolo 14;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 23-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, recante regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584, recante regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388, recante regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo e, in particolare il comma 3 dell'articolo 13;

VISTO il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 131, e, in particolare, la lettera M di cui alla tabella contenuta nell'allegato 1;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .... gennaio 2013;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



## ART. 1

*(Incarichi da svolgere obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190)*

1. Costituiscono incarichi apicali o semiapicali presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, ad avvocati e procuratori dello Stato, da svolgere obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero, se richiesta, di aspettativa senza assegni ai sensi dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i seguenti: presidente e componente delle autorità amministrative indipendenti; segretario generale della Presidenza della Repubblica; consigliere del Presidente della Repubblica; segretario generale e vice segretario generale della Corte costituzionale; segretario generale e vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri; capo dell'ufficio del Presidente emerito della Repubblica; segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; segretario generale e vice segretario generale delle autorità amministrative indipendenti; segretario generale presso enti territoriali e locali; capo di gabinetto di ministeri; capo di gabinetto di un membro della Commissione europea; capo di gabinetto presso enti territoriali e locali; presidente delle scuole pubbliche di formazione; direttore e vice direttore delle agenzie; capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e i procuratori dello Stato che ricoprono cariche apicali o semiapicali presso organi o enti partecipati o controllati dallo Stato sono comunque collocati obbligatoriamente in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## ART. 2

*(Ulteriori incarichi da svolgere obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 6 novembre 2012, n. 190)*

1. Sono altresì svolti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero, se richiesta, di aspettativa senza assegni ai sensi dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la vigenza delle altre disposizioni che, alla data di entrata in vigore di questo decreto, già prevedono il collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo, i seguenti ulteriori incarichi: capo della segreteria tecnica di Ministri, vice Ministri e Sottosegretari; capo dell'ufficio legislativo di ministeri con portafoglio, qualora il competente organo di autogoverno ritenga che comporti lo svolgimento di un'attività lavorativa continuativa particolarmente onerosa o comunque tale da rendere incompatibile il contestuale svolgimento delle funzioni di istituto; direttore e vice direttore delle scuole pubbliche di formazione; presidente e segretario generale o equipollente, capo dipartimento o direttore generale in ente pubblico non economico; incarico di livello dirigenziale generale presso i ministeri e le agenzie.

